

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pisa, Lucca e Massa  
Carrara

*Il dissesto idrogeologico: un approccio integrato per una soluzione*

# **Gestione del territorio e dissesto in Liguria**

**Sabrina Diamanti Dottore Forestale**

*Presidente della Federazione dei Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali della Liguria*



Pier Giorgio Perotto (ingegnere, direttore generale del reparto progetti e ricerca della Olivetti) ha evidenziato che:

*“Le attività di **manutenzione** non pretendono di trasformare il mondo, i loro obiettivi non sono esprimibili in modo semplice, non hanno il fascino mozzafiato di attività che producono oggetti con prestazioni elevatissime, vanno continuamente e periodicamente ripetute, se hanno successo il loro effetto non si vede”.*

Un **territorio** è un'area definita o delimitata che include porzioni di terreno o di acque, considerata di solito un possesso di un animale, di una persona, di un'organizzazione o di un'istituzione.

(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera)

**Ma di chi è il territorio?  
Ossia: chi deve fare la  
manutenzione?**

L'UE lo chiama “LAND MANAGER”

## **Ma che “land” trova il “manager” in Liguria?**

Orografia particolare e “costosa”

Attività agricole che, fatta una parziale eccezione per il settore ortofloricolo specializzato, vivono una evidente difficoltà produttiva (prodotti di eccellenza ma con difficile organizzazione dell'offerta su mercati vasti)

Superfici forestali molto estese, prodotto della passata e intensa interazione con l'uomo o derivate dall'abbandono di attività agricole, caratterizzate da assortimenti a modesto valore aggiunto; in ogni caso si tratta spesso di situazioni in disequilibrio (sia strutturale che specifico)

Un regime patrimoniale caratterizzato da una assoluta prevalenza di proprietà private



In sostanza ci aspettiamo che qualcuno curi la produzione di **funzioni ambientali di interesse collettivo (pubblico) su un territorio difficile, composto principalmente da piccole e piccolissime proprietà (private)**, il tutto riuscendo anche a guadagnarci da vivere.

E ovviamente rispettando tutte le (molto differenti) normative e pianificazioni che interessano il territorio.

E' quindi necessario (almeno) mettere a disposizione alcuni strumenti basilari.

# Quali strumenti

Se il problema di sostenibilità economica è dovuto in sostanza a:

- Costo elevato degli interventi e concorrenza con altri settori
- Valore modesto dei singoli prodotti ottenibili
- Difficile accesso alle proprietà private
- Costi “amministrativi” connessi ad adempimenti normativi

E' necessario agire tentando di:

- Ridurre i costi con interventi infrastrutturali e qualificando il “capitale umano”
- Incrementare i valori dei prodotti (anche complessivi)
- Sostenere la gestione associata delle proprietà



**Informazione/Formazione**

**Pianificazione**

**Gestione**

**Controllo**



**Questi sono  
scempi?**





**Questi sono  
scempi?**



**Questi sono  
scempi?**





















# Questi sono i rimedi?







# Alcune domande

Quanta superficie boscata c'è in Italia rispetto al territorio totale (che indice di boscosità)?

- < 10 %
- 20 %
- > 30 %

A

B

C

# Alcune domande

Quanto è il tasso d'utilizzazione annuale dei boschi in Italia?

- $< 30 \%$
- $30 < t < 70 \%$
- $> 70 \%$

A


B

C

# Alcune domande

Quale recente  
fattore ha  
maggiormente  
impoverito la  
diversità di  
Paesaggio in  
Italia?

- Eccessivo disboscamento
- Aumento di superficie boscata
- Cambiamenti del clima



# Caratteristiche della Regione Liguria

Il territorio ligure è caratterizzato da un forte dualismo tra comuni costieri ad alta densità demografica e prevalente economia terziaria e comuni interni interessati da fenomeni di spopolamento e di declino demografico, e da un'economia di tipo rurale, accompagnata da ridotte quote di attività industriali e di servizi alle imprese.

L'origine di tale dualismo si può ricondurre alla combinazione di un insieme di fattori orografici, storici ed economici. L'elemento di fondo che ha maggiormente condizionato gli insediamenti umani in Liguria, sia pure con esiti radicalmente diversi nelle varie epoche storiche, con marcate quanto significative ripercussioni sulla struttura economica locale, è la conformazione del territorio.



° La concentrazione demografica nelle aree costiere si è accentuata dopo la fine del secondo conflitto mondiale. La motorizzazione di massa, lo sviluppo del turismo, la ripresa dei traffici portuali e il processo di industrializzazione delle principali città costiere (con l'eccezione della provincia di Imperia che non ha mai conosciuto un vero e proprio sviluppo industriale) hanno poi determinato un ulteriore spopolamento delle aree interne.

Nonostante la polarizzazione insediatava a favore della costa rimanga tutt'oggi un fenomeno caratteristico della regione, negli ultimi anni si evidenzia però, una tendenziale attenuazione del processo, con un costante - seppur lento - ripopolamento delle zone interne.



Il dualismo costa-entroterra si evidenzia anche nel settore turistico, con una forte concentrazione dell'offerta nell'area costiera (circa il 90% dei posti letto presenti sul territorio). Non si può trascurare però l'importanza sempre maggiore che sta assumendo il prodotto "natura" nelle preferenze dei turisti.

Il turismo naturalistico (o "turismo verde") è un prodotto di nicchia per la destinazione Liguria, spesso associato ad altri turismi (sportivo, enogastronomico) che si legano a filo doppio con le risorse naturalistiche e ambientali dell'entroterra. Si tratta di vacanze a contatto con la natura, ma anche di vacanze attive dedicate agli sport all'aria aperta e alla scoperta del territorio: dalle escursioni in giornata alle degustazioni di prodotti tipici, dalle visite alle botteghe artigianali a quelle dei parchi e delle aree naturalistiche, dai centri storici alle cantine e strade del vino.

# Un po' di storia

In Liguria, a partire dal tardo medioevo, si è verificato il progressivo contrarsi della superficie forestale dovuto allo sfruttamento del bosco e allo sviluppo dell'agricoltura. Il massimo storico della popolazione rurale in Liguria, si è determinato intorno al **1880** e tale periodo corrisponde al minimo delle superfici ricoperte di bosco, che si stima essere stato intorno a **230.000 ha** incluso il castagneto da frutto.

Da questo momento in poi si è legiferato in direzione di un protezionismo delle superfici forestali (**1833** con le Regie Patenti di Carlo Alberto i boschi esistenti non potevano né essere disboscati, né lavorati senza permesso).

Nascono esigenze legate all'utilizzo del legname e derivati per riscaldamento e industrie, e si comincia a rimboschire.



Nel **1872** in Liguria inizia l'opera di rimboschimento tramite Consorzi di Rimboschimento tra lo Stato, Enti vari e anche privati cittadini.

Le prime specie utilizzate furono alcune latifoglie ma prevalentemente Pino d'Aleppo, Pino marittimo e, alle quote maggiori, Pino nero. Le superfici interessate furono notevoli, ma i risultati non furono soddisfacenti: eccessi di fallanze, incendi, tagli a raso per uso bellico.


Si notò il risultato positivo del "Pino laricio nelle qualità di Corsica e d'Austria" (Sansone 1915), osservazione che ha avuto notevole peso per le successive opere di rimboschimento (disposizioni dell'allora Ministero dell'Economia Nazionale, trasformato nel 1929 in Ministero Agricoltura e Foreste, obbligarono ad utilizzare prevalentemente questa specie.



Successivamente in applicazione della L. 3917 del **1877** si costituirono altri Consorzi per il rimboschimento. I Consorzi della Liguria attuarono più rimboschimenti di quelli istituiti nelle altre regioni italiane ponendo così la Liguria "al primo posto per la loro operatività fino dalla loro costituzione". (Stella 1925).

Si cominciò a valutare sempre più l'importanza del bosco per la difesa idrogeologica. Nel **1923** con R.D.L. 3267 vennero poste limitazioni alla proprietà terriera, e segnatamente alla proprietà forestale, attraverso l'istituzione del Vincolo Idrogeologico, che nel trentennio successivo fu esteso a gran parte del territorio ligure.

Vennero promosse le *sistemazioni idraulico agrarie* effettuate per interi bacini montani. Nel **1926** iniziarono i lavori in molti perimetri. La sistemazione montana era gestita dalla Milizia Forestale, quella valliva dal Genio Civile. Ambedue operavano sulla base di un piano generale di sistemazione con competenza territoriale ben definita. **La superficie interessata da rimboschimenti affermati fino al 1945, ammontò a quasi 10.000 ha.**



Si utilizzarono pinacee e nelle aree in erosione si cominciò a sperimentare la Robinia. Inoltre soprattutto in provincia di Imperia, alle quote maggiori, furono usati l'Abete bianco e il Larice.

Il piano era: pinacee per preparare il terreno, successivo impianto di Abete bianco o specie nobili per fornire legname di maggior pregio. Questa impostazione derivava da un'ottica prevalentemente produttivistica ma necessaria, perché i terreni su cui veniva effettuato il rimboschimento, presi in consegna provvisoria dall'Amministrazione Forestale, sarebbero ritornati ai proprietari legittimi al momento che gli assortimenti prodotti avessero raggiunto un prezzo di macchiatico positivo.

Nel **1923** fu istituita l'Azienda di Stato delle Foreste Demaniali (ASFD): in Liguria l'azienda non solo amministrò i terreni demaniali sui quali vennero effettuati imponenti opere di sistemazione e rimboschimento, ma provvide ad ampliare il patrimonio pubblico mediante acquisizioni di nuove foreste.



Già a partire dalla fine del XIX secolo è avvenuta una migrazione di massa che ha accompagnato l'abbandono della residenza, determinando una vera e propria rivoluzione sociale nelle montagne liguri; sono rimaste disabitate le case sparse, vuotate le stalle, incolti i campi che spontaneamente sono stati invasi prima dagli arbusti, poi dal bosco che così ha potuto espandersi più che con tutti i rimboschimenti artificiali.

Per arginare questo fenomeno vennero promulgate norme a livello nazionale che non riuscirono ad ottenere il risultato sperato (la *L. N° 915 del 1933* fissava i principi della bonifica, e si proponeva di conseguire risultati utili socialmente e produttivi; la *L. n° 991 del 1952* che affrontava il problema della montagna mediante la costituzione dei consorzi di bonifica montana che prevedeva, tra l'altro, l'esecuzione con mutui agevolati di rimboschimenti).



In Liguria le leggi sopramenzionate ebbero notevole importanza in quanto portarono ad un consistente miglioramento fondiario e delle infrastrutture esistenti, incrementando il capitale di esercizio delle aziende agrarie esistenti. Nel dopoguerra, già a partire dal 1945, si riprese a rimboschire con fondi di varia provenienza; **si calcola che fino al 1980 furono interessati da rimboschimenti e/o da miglioramenti boschivi, almeno 20.000 ha.**


A fine anni '50 furono impiantate numerose particelle nei vari ambienti liguri, per verificarne l'adattabilità e i risultati incrementali di alcune specie a rapido accrescimento, tra cui i Cedri deodara, atlantica e del Libano, la Douglasia, il Pino insigne, il Castagno giapponese, la Quercia rossa, i Pioppi ibridi, abeti e picee di varia provenienza. Purtroppo la sperimentazione che prevedeva i rilevamenti incrementali ogni anno e che fu condotta per circa 25 anni consecutivi, fu in seguito abbandonata (intorno al 1985).



Dagli anni '70 in poi non si sono effettuati più rimboschimenti su grandi superfici; tra i motivi principali una riduzione sostanziale dei fondi pubblici messi a disposizione e soprattutto l'impossibilità di reperire terreni da rimboschire.

Inizia così l'esodo dalle aree montane: prima conseguenza l'abbandono del castagneto da frutto; allo stato attuale troviamo una selva castanile o ceduo il più delle volte invecchiato e degradato. Il fenomeno ha avuto un decorso rapido sia per motivi fitopatologici (il mal dell'inchiostro prima, poi a partire dal 1938 il cancro corticale, segnalato per la prima volta in provincia di Genova e rapidamente diffusosi), sia per motivi di ordine sociale. Infatti la ceduazione attuata per scopi sanitari ha prodotto assortimenti, legna per tannino e paleria, che fino agli anni '70 erano ricercati dal mercato, per cui si aveva una certa convenienza nella conversione dall'alto fusto in ceduo.

# Andamento della popolazione, della superficie boscata e dell'agricolo dal 1881 al 2000



# Situazione attuale

La Liguria è una regione fortemente boscata:

- circa **375.000 ha di bosco**
- copertura che sfiora il **70%** del territorio
- il 61% dei boschi su pendenze superiori al 40%\*
- l'87% è di proprietà privata\*
- governo a ceduo **64%**, caratterizzato da una carenza gestionale e di utilizzazione: il 53% è in uno stadio adulto, il 36% è considerato invecchiato e solo per l'11% si trova in uno stadio giovanile. Anche per le fustaie non si evidenzia una particolare gestione attiva: esse sono considerate tra il maturo e lo stramaturato per il 64%.\*
- provvigione ed incremento superiori alla media italiana\*
- necromassa **18,4 m<sup>3</sup>/ha**, ben più del doppio rispetto al dato nazionale, con una prevalenza di volume dovuto ad alberi morti in piedi\*

(\*Dati IFNC)



Dall'analisi dei dati del **Censimento ISTAT 2011**, per la Liguria emerge che da un punto di vista demografico vi è una forte concentrazione della popolazione nell'area costiera (986 abitanti/km<sup>2</sup> contro 76 abitanti/km<sup>2</sup> delle aree interne).

Negli ultimi anni si sta verificando un nuovo ruolo dell'entroterra, con i comuni interni che hanno registrato nel periodo 2005-2011 un aumento della popolazione di +3,8% (contro il +1% dei comuni costieri). Tale tendenza comporta conseguenze sia in termini di aumento della complessità degli spostamenti (quantità, distanza) che di sfruttamento del territorio (ampliamento del tessuto urbano).


Alla data del 24 ottobre 2010 in Liguria sono risultate attive 20.208 aziende agricole e zootecniche. La Superficie Agricola Totale registrata era pari a 98.048 ha e la Superficie Agricola Utilizzata ammontava a 43.784 ha.

## Variazione n° aziende tra i censimenti 2000 e 2010 per provincia

Province e Regione	Aziende 2010	Aziende 2000	Incidenza % Prov/Regione 2010	Incidenza % Prov/Regione 2000	Variatz. Assoluta	Variatz. %
Imperia	7.670	11.038	38%	30%	- 3.368	- 31%
Savona	5.326	10.507	26%	28%	- 5.181	-49%
Genova	4.354	7.287	22%	20%	- 2.933	-40%
La Spezia	2.771	8.508	14%	23%	- 5.737	-67%
<b>LIGURIA</b>	<b>20.121</b>	<b>37.340</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>- 17.219</b>	<b>- 46%</b>

*Fonte elaborazione Liguria Ricerche su dati ISTAT*

## Variazione della SAU in Liguria negli ultimi 40 anni



*Fonte elaborazione Liguria Ricerche su dati ISTAT*

## Variazione di SAU tra i censimenti 2000 e 2010 per provincia

Province e Regione	S.A.U. 2010	S.A.U. 2000	Incidenza % Prov/Regione 2010	Incidenza % Prov/Regione 2000	Variaz. Assoluta	Variaz. %
Imperia	13.218	21.868	31%	34%	- 8.650,09	-39,6%
Savona	10.714	16.811	25%	26%	- 6.097,55	- 36,3%
Genova	11.594	14.732	27%	23%	- 3.138,51	- 21,3%
La Spezia	7.508	10.423	17%	16%	- 2.915,29	-38%
<b>LIGURIA</b>	<b>43.033</b>	<b>63.835</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>- 20.801,44</b>	<b>- 32,6%</b>

*Fonte elaborazione Liguria Ricerche su dati ISTAT*

Tra il 2000 e il 2010 si nota:

- riduzione aziende di piccole dimensioni
- processo di ricomposizione fondiaria
- quindi aumento dell'estensione media aziendale sia in termini di SAU passando da 1,72 a 2,17 ha, sia in termini di SAT passando da 4,35 a 4,85 ha
- il 50% delle aziende agricole ha al suo interno boschi (in 10.302 unità agricole per una superficie di 47.516,18 ha, con una media per azienda pari a 4,6 ha)
- una diminuzione della superficie boscata collegata alle aziende di 27.348 ha, ma sempre per il riosrdino suddetto, un aumento medio per azienda di 0,7 ettari.
- il 70% circa dei boschi di proprietà è governato a ceduo, mentre il governo a fustaia riguarda poco più del 16% e l'altra superficie boscata il 16,15% della componente boschiva.

Province	Numero aziende che commercializzano prodotti forestali	Attività remunerative connesse alle aziende			
		Agriturismo	Produzione energia rinnovabile	Lavorazione del legno	Selvicoltura
Imperia	7	64	1	9	1
Savona	153	77	2	49	124
Genova	111	86	143	170	175
La Spezia	36	93	4	9	39
Liguria	307	320	150	237	339

*Fonte elaborazione Liguria Ricerche su dati ISTAT*

# Attività regionali in corso

- 1.DDL 100/2013: norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della "Banca Regionale della Terra"
- 2.LEGGE REGIONALE 25 Marzo 2013 N. 9: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).
- 3.Revisione del Piano Forestale Regionale: proposta di istituzione di un "tavolo forestale"
- 4.Maggiore dialogo tra gli uffici della Pianificazione Territoriale e quelli del Dipartimento Agricoltura, per individuare punti di integrazione tra i PFTI e la pianificazione urbanistica
- 5.Maggiore confronto con la nostra categoria professionale

# Ambiente La Regio I boschi «Solo c Esperimento i

La Regione Liguria ha deciso di affidare con un bando la gestione dei suoi 7 mila ettari di boschi, querceti, castagni, abetaie e pini a soggetti privati e bionaturalisti si dividono. Il Wwf condanna questa scelta che considera una «privatizzazione» a fini di profitto di un patrimonio affidato alla pubblica amministrazione. Legambiente si oppone: «Oggi i boschi sono fatti abbandonare — disse il sindaco Mangeri —, ci vorrebbero regole sulla gestione ma il nostro è un stagnato malato è triste e anche pericoloso».

La Liguria è in prima fila tra le regioni italiane più boschive con il 70 per cento del territorio (375 mila ettari) coperto da foreste batte il Trentino, e proprio questa caratteristica ha spinto i ministri ad affrontare il problema che è di portata nazionale. «Il disboscamento», spiega il Corpo Forestale, «guarda gli altri continenti: Asia, Africa e America ma l'Europa si contrappone alle foreste avanzate più. In vent'anni le superfici boschive sono aumentate in Italia di 1 milione e 700 mila ettari, l'ultimo censimento del 2005 ed è quindi certo che questi anni la cifra è ancora in crescita».

Il bosco è un presidio ecologico, una riserva di biodiversità e un patrimonio paesaggistico ma richiede manutenzione ormai più rara. I boschi ligu-

# LA STAMPA

TORINO - CUNEO - AOSTA - ASTI - NOVARA

ATTUALITÀ | OPINIONI | ECONOMIA | SPORT

HOME | POLITICA | ESTERI | CRONACHE

Consiglia 4 Tweet 3

AMBIENTE  
12/04/2013

## Italia Nostra: no privatizzazione

L'associazione contro la legge regionale della Liguria dove si sostiene che la realizzazione di opere ed infrastrutture forestali equivale ad attività di selvicoltura e quindi non costituisce «mutamento di destinazione d'uso del territorio».

Italia Nostra ha inoltrato il 12 aprile un'istanza al Governo sulla incostituzionalità della Legge Regionale della Regione Liguria 25 marzo 2013 n.9 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n.4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)», approvata dal Consiglio Regionale-Assemblea Legislativa della Liguria il 25 marzo e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il 27 dello stesso mese.

REGIONE LIGURIA

...proprietà di un bosco può essere venduta ad un attività agricola e in questo caso sarà garante attraverso un fondo con una dotazione di 1,3 milioni affidato a Filse.

## IN LIGURIA NASCE LA BANCA CONTADINA

# Terre "strappate" per l'agricoltura

Un disegno di legge regionale prevede agevolazioni alle imprese per incentivare i fondi incolti, ma anche sanzioni per contrastarne l'abbandono. L'Istituto bancario sarà in realtà una Fondazione senza scopo di lucro aperta ai privati e offrirà non denaro ma terreni, in varie forme e a varie condizioni, a chi vorrà coltivarli. Intanto le aziende agricole liguri sono costantemente in picchiata: da 72 mila nel 1982 sono diventate 20 mila. Alle pagine 2 e 3



Una veduta delle Cinque Terre

...anni del Belgia e del bosco, del verde a vista in embrione, Banca regionale potrà metterli a cambio la Regione

ti con

aniali. ritorio o in per ili. Nei

# DDL 100/2013: norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della "Banca Regionale della Terra"

vero il rilancio dell'agricoltura con la salvaguardia della sfera rurale.

## UNA BANCA CHE GESTISCE TERRA INVECE DI

Agirà come un creditore di credito, con la terra come garanzia. Acquisirà i terreni

fondi incolti e sottoutilizzati. Il meccanismo di acquisto delle terre.

## DIVENTANO OBBLIGATORIE CURE MINIME

Tutto si giocherà sulle "cure minime". Ovvero, il proprietario deve adottare un decalogo di cure minime, da definire entro un anno dalla entrata in vigore della legge.

garsi alla sospensione dell'efficacia del piano regolatore.

## OGNUNO È RESPONSABILE DEI PROPRI SUOLI

Chi non può, non sa, non vuole coltivare, né affrontare le cure minime, potrà cedere proprietà o diritti temporanei alla Banca, tramite locazione o per cessione gratuita del diritto d'uso dei terreni. E se del proprietario s'è persa memoria? «Le particelle alla cui titolarità non si sia risaliti - recita la bozza



Il DDL prevede adempimenti a carico dei Comuni e dei Privati, al fine di favorire il recupero produttivo delle aree a vocazione agricola abbandonate o sottoutilizzate e perseguire anche l'aumento della superficie media aziendale, la costituzione di unità produttive più ampie ed efficienti, con conseguenze sul piano occupazionale e di reddito.

Siccome non tutti possono dedicarsi all'attività agricola, la legge prevede che le terre di cui i proprietari non possono o non riescono a prendersi cura siano trasferite nella disponibilità di chi vuole farne uso, attraverso un soggetto terzo garante. Nelle previsioni dell'assessorato all'agricoltura sarà un Fondo affidato alla gestione di Filse, denominato Banca regionale della Terra che avrà una dotazione finanziaria iniziale di 1,3 milioni di euro, a gestire il terreno al posto del denaro.

#### Articolo 4

(Vigilanza sul rispetto degli obblighi connessi alla proprietà o al possesso di terreni)

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e II del titolo II del libro terzo del Codice civile e della vigente normativa nazionale e regionale in materia di salvaguardia forestale, difesa del suolo, tutela dell'ambiente e protezione civile, la Regione e gli Enti locali vigilano affinché tutti i soggetti pubblici o privati i quali, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità di terreni agricoli o forestali, provvedano ad una corretta manutenzione del loro stato di conservazione in modo che condizioni di incuria e degrado non cagionino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per l'integrità del territorio.

#### Articolo 6

(Tipologia delle prescrizioni minime)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 includono interventi riconducibili alle seguenti tipologie:
  - a) manutenzione o ripristino della rete di regimazione del deflusso delle acque piovane;
  - b) manutenzione o ripristino delle rete di regimazione delle acque di natura sorgiva;
  - c) interventi a carico della copertura vegetale, funzionali all'alleggerimento del soprassuolo;
  - d) interventi di ripristino o consolidamento dei ciglioni e dei muri a secco nei terreni terrazzati;
  - e) ripristino di fasce tagliafuoco.

Articolo 7  
(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni in materia di polizia amministrativa e di protezione civile:
  - a) vigilano sull'osservanza delle prescrizioni minime di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
  - b) approvano un proprio regolamento di polizia rurale conforme agli indirizzi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
2. E' facoltà del Comune, in relazione alle particolari condizioni di rischio che ne caratterizzano il territorio, stabilire prescrizioni più specifiche che, comunque, non derogano agli standard minimi previsti dal provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
3. Fino alla approvazione dei regolamenti comunali trova applicazione il regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).
4. I Comuni concorrono a dare ampia diffusione al provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) attraverso le forme di pubblicità ritenute più idonee.
5. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la realizzazione di interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione, sostituzione edilizia e nuova costruzione di manufatti direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali ed alle altre funzioni ammesse dalla pianificazione urbanistica comunale, è consentita subordinatamente alla sottoscrizione, da parte del soggetto avente titolo, di apposito atto unilaterale d'impegno, da trascriversi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, recante l'individuazione delle opere di manutenzione del fondo e degli interventi di controllo dell'assetto vegetazionale che il titolare o avente causa deve garantire annualmente, per un periodo non inferiore a 10 anni.
6. Il Comune può altresì, in deroga alle disposizioni applicative della L. R. 25/1995 in materia di determinazione del contributo di costruzione, stabilire l'esenzione dal pagamento della quota B della Tariffa urbanistica di riferimento afferente le opere di urbanizzazione, per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e sostituzione edilizia da eseguirsi da parte di soggetti che si impegnano con l'atto unilaterale d'obbligo di cui al comma 5 al mantenimento delle opere e dell'assetto vegetazionale dei fondi per un periodo di venti anni.

Articolo 8  
(Adempimenti dei proprietari e dei Comuni)

1. Entro 12 mesi dall'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) i proprietari dei terreni agricoli o forestali ovvero coloro che ne abbiano la disponibilità in virtù di diritti reali o personali di godimento, sono tenuti ad ottemperare alle prescrizioni in esso contenute, provvedendovi individualmente o in forma associata, anche tramite la costituzione di consorzi.
2. La FI.L.S.E. S.p.A., in qualità di Banca Regionale della Terra, può, per le finalità di cui all'articolo 9, acquisire la disponibilità dei terreni di cui al comma 1 dai proprietari che non intendano ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
3. L'obbligo di ottemperare alle prescrizioni permane in capo ai soggetti di cui al comma 2 fino all'eventuale perfezionamento degli atti necessari al trasferimento della proprietà, del possesso o della detenzione dei terreni. In tale caso il Comune può prorogare il termine di cui al comma 1 a beneficio del soggetto subentrante per un periodo non superiore a 6 mesi.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le particelle per le quali non sia possibile risalire alla titolarità, sono segnalate dal Comune alla Regione e alla FI.L.S.E. S.p.A. in qualità di Banca Regionale della Terra, che può rilevarne la disponibilità ai sensi della lettera a) del comma 3, dell'articolo 9.
5. Nel caso in cui il legittimo proprietario si palesi in tempi successivi alla stipula di eventuali contratti di locazione o di comodato sottoscritti ai sensi del comma 4, trovano applicazione le disposizioni di cui al TITOLO VI del LIBRO IV del Codice Civile.
6. Al fine di tenere indenne la FI.L.S.E. S.p.A. in qualità di Banca Regionale della Terra, da eventuali pretese di indennizzo o rimborso da parte del locatario dei terreni di cui al comma 5, a qualsiasi titolo sostenute, nei relativi contratti di locazione si applicano le deroghe consentite dall'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 Nuova disciplina dei fondi rustici e dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 Norme sui contratti agrari.

Articolo 9  
(Istituzione della Banca Regionale della Terra)

1. Allo scopo di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, la Regione istituisce, presso F.I.L.S.E. S.p.A. un fondo di seguito denominato "Banca Regionale della Terra".
2. Possono rivolgersi alla Banca Regionale della Terra, tutti coloro che, non volendo o non potendo esercitare in proprio alcuna forma di coltivazione o di cura dei terreni posseduti in Liguria, né farsi carico, ove necessario, dell'applicazione delle prescrizioni minime di cui all'articolo 5, siano nondimeno disponibili a cederne a titolo gratuito o oneroso la proprietà o la detenzione. In tali casi è in facoltà della Banca della Terra accettare il conferimento delle particelle offerte, alle condizioni più opportune, in vista del loro recupero a fini produttivi o di salvaguardia del territorio.

## Articolo 15

(Modifiche alla l.r. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico")

1. L'articolo 2 comma 1 della l.r. 22 gennaio 1999 n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) è così sostituito:  
*"Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo."*
2. La lettera a) dell'articolo 2 comma 2 della l.r. n. 4/1999 è sostituita dalla seguente:  
*"a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini e hanno una larghezza media inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano l'estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media;"*
3. La lettera b) dell'articolo 2 comma 2 della l.r. n. 4/1999 è sostituita dalla seguente:  
*"b) gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, quando sono oggetto di recupero alla precedente finalità produttiva agro-pastorale, salvo che tale attività sia vietata da specifiche misure di conservazione per le aree rientranti nella Rete Natura 2000;"*
4. Alla lettera e) dell'articolo 2 comma 2 della l.r. n. 4/1999, dopo le parole "da legno" sono aggiunte le seguenti " , nonché le tartufaie coltivate;"
5. Dopo la lettera f) dell'articolo 2 comma 2 della l.r. n. 4/1999, sono inserite le seguenti:  
*g) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione e misure promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;*  
*h) le radure e tutte le altre superfici d'estensione superiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, ferma restando l'esclusione dalla nozione di bosco delle aree di qualsiasi estensione già identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati."*

- 
6. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. n. 4/1999 è sostituito dal seguente:  
*“Quando sugli appezzamenti di terreno di cui al comma 2 lettera b), incolti da oltre 5 anni, si insedia una predominante vegetazione avente i requisiti di cui al comma 1), tali terreni sono sottoposti alla disciplina prevista dalla presente legge per il bosco, fatta salva comunque la possibilità che sugli stessi venga ripresa l'attività agricola, secondo le indicazioni di cui all'art. 47, comma 5.”.*
  7. Il comma 5 dell'articolo 47 della L.R. 4/1999 è sostituito dal seguente:  
*“Per la ripresa dell'attività agricola sugli appezzamenti di terreno di cui all'articolo 2 comma 3, necessario inoltrare al Comune territorialmente competente una denuncia di avvio delle operazioni di ripristino, almeno 60 giorni prima della data prevista, fornendo gli estremi catastali degli appezzamenti interessati; i terreni oggetto di denuncia di ripresa dell'attività agricola sono comunque vincolati a tale destinazione d'uso per i 15 anni successivi alla comunicazione medesima.”.*

# LEGGE REGIONALE 25 Marzo 2013 N. 9: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4

## Articolo 1

### (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "dallo stesso elaborati e" sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
  3. La gestione delle foreste appartenenti al patrimonio regionale può essere affidata in concessione, in base alle priorità individuate dalla Giunta regionale:
    - a) ai soggetti di cui all'articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni ed integrazioni;
    - b) alle cooperative sociali operanti nel settore agro-forestale;
    - c) alle imprese agricole e forestali.Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'affidamento avviene con le modalità di cui all'articolo 48 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; nei casi di cui alla lettera c) l'affidamento avviene mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, che definiscono gli oneri posti a carico del soggetto gestore. La Giunta regionale può, altresì, trasferire in proprietà al soggetto gestore beni mobili già destinati alle attività forestali."
3. Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "l'Ente parco" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto gestore".
4. Al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "all'Ente parco, l'Ente medesimo adotta" sono sostituite dalle seguenti: "ad un soggetto terzo, lo stesso deve comunque adottare".
5. Alla fine del comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: ", con particolare riguardo alla formazione e valorizzazione professionale delle imprese e degli operatori forestali".

**Articolo 2**  
**(Modifica all'articolo 47 della l.r. 4/1999)**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 47 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:  
"6 bis. La realizzazione delle strade e altre infrastrutture forestali di cui all'articolo 14, in quanto intervento di tipo selvicolturale, non configura per le superfici interessate mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi."

**"Articolo 47 bis**  
**(Interventi compensativi)**

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 3 e 5, le autorizzazioni di attività volte al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi in altra destinazione d'uso devono prevedere una adeguata compensazione, da attuare tramite specifici interventi a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione medesima.
2. A tal fine, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 è subordinato al versamento a favore della Regione di un importo in denaro, calcolato in base ai criteri di cui al comma 5, da destinare alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici, nonché alla realizzazione di interventi di salvaguardia e miglioramento dei boschi esistenti, al rimboschimento di aree prive di copertura vegetale per incendi o altre cause, nonché alla realizzazione di siepi arboreo/arbustive e nuove alberature nelle aree urbane.
3. L'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vi è obbligo di compensazione è pari a 500 metri quadrati. Tale estensione minima è calcolata sommando all'area boscata soggetta a trasformazione anche l'area dei lotti che distano meno di 100 metri dal perimetro esterno della stessa e che sono stati interessati a trasformazioni nei cinque anni precedenti.

- 
4. Gli interventi compensativi non sono dovuti nei seguenti casi:
    - a) per la creazione della fascia devegetata intorno ai fabbricati ad uso abitativo o uso stalla di cui all'articolo 45, comma 2;
    - b) quando la trasformazione del bosco sia connessa alla ripresa dell'attività agro-pastorale, mediante il recupero di terreni normativamente definiti bosco, ma di evidente vocazionalità agricola, generalmente verificabile per la presenza di sistemazioni idraulico-agrarie; per tali superfici, nei successivi quindici anni dalla ripresa dell'attività agropastorale, non può essere autorizzata una diversa destinazione d'uso se non previo versamento di un importo compensativo maggiorato del 30 per cento;
    - c) per opere pubbliche o interventi di pubblica utilità funzionali alle finalità della presente legge.
  5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale provvede a:
    - a) stabilire i criteri e le modalità per definire le quote dovute a titolo di compensazione, tenendo conto del valore ecologico complessivo del bosco trasformato, ossia delle diverse funzioni assolute dallo stesso, anche in relazione alla capacità di assorbimento e stoccaggio di anidride carbonica atmosferica;
    - b) individuare le tipologie degli interventi di riequilibrio idrogeologico o di miglioramento dei boschi esistenti che dovranno essere attuate a titolo di compensazione, tenendo conto delle indicazioni del Programma Forestale regionale;
    - c) stabilire le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi compensativi, anche tenuto conto degli strumenti di pianificazione forestale disponibili, delle indicazioni di criticità e priorità di intervento evidenziate nei Piani di bacino e/o dalle altre pianificazioni disponibili a livello territoriale;
    - d) disciplinare il versamento di cauzioni a garanzia della regolare esecuzione degli interventi;
    - e) definire eventuali accordi con i diversi soggetti a vario titolo competenti in materia forestale per l'espletamento delle diverse attività tecnico-amministrative necessarie all'applicazione della disciplina della compensazione.”.

Denominazione	Comuni interessati	Provincia	Superficie (ha.)	Attuale gestione
MONTE CEPPO	<u>Bajardo</u> , <u>Molini di Triora</u> , <u>Montalto Ligure</u>	Imperia	1.021,5853	CFS
<u>GERBONTE</u>	Triora	Imperia	621,7948	CFS
TESTA D'ALPE	Rocchetta Nervina	Imperia	139,7260	CFS
<u>BARBOTTINA</u>	Calizzano	Savona	244,2500	CFS
<u>CADIBONA</u>	Savona, Quiliano	Savona	220,1028	CFS
<u>DEIVA</u>	Sassello	Savona	797,8983	Parco del <u>Beigua</u>
TIGLIETO	<u>Tiglieto</u> , <u>Masone</u> , <u>Campoligure</u>	Genova	742,8807	CFS
<u>LERONE</u>	Arenzano, Cogoleto	Genova	1.637,8038	Parco del <u>Beigua</u>
MONTE <u>ZATTA</u>	Borzonasca, Mezzanego	Genova	98,5030	Parco dell' <u>Aveto</u>
MONTE PENNA	<u>S. Stefano d'Aveto</u>	Genova	600,4794	Parco dell' <u>Aveto</u>
LE LAME	Rezzoaglio	Genova	283,0430	Parco dell' <u>Aveto</u>
LA FAME	Genova	Genova	4,3400	CFS
MONTE <u>GOTTERO</u>	Varese Ligure	La Spezia	478,0813	CFS
		<b>Totale</b>	6.890,4884	
Superficie in gestione agli Enti Parco			4.160,6082	
<b>Superficie disponibile all'affidamento in gestione</b>			<b>2.729,8802</b>	

# Conclusioni

- \* Il territorio ligure ha subito continue trasformazioni che hanno visto bosco-agricolo-urbanizzato contendersi i 5.420 km<sup>2</sup> regionali
- \* L'antropizzazione ha determinato una forte dipendenza del territorio dall'intervento umano
- \* Lo stato di abbandono in cui si trovano molti versanti boscati, l'invasione dello stesso bosco nei terreni agricoli, la demolizione dei muri a secco da parte delle piante, hanno prodotto una situazione di "non ritorno" in cui si susseguono fenomeni di dissesto idrogeologico più o meno marcati
- \* La Regione Liguria, soprattutto a seguito dei tragici eventi dell'autunno 2011, sta percorrendo strade normative volte ad incrementare il ritorno alle utilizzazioni agro-silvo-pastorali
- \* Il percorso è tutt'altro che semplice da realizzare, e soprattutto manca una parte fondamentale del sistema: il controllo

- 
- × Il territorio ligure ha subito continue trasformazioni che hanno visto bosco-agricolo-urbanizzato contendersi i 5.420 km<sup>2</sup> regionali
  - × L'antropizzazione ha determinato una forte dipendenza del territorio dall'intervento umano
  - × Lo stato di abbandono in cui si trovano molti versanti boscati, l'invasione dello stesso bosco nei terreni agricoli, la demolizione dei muri a secco da parte delle piante, hanno prodotto una situazione di "non ritorno" in cui si susseguono fenomeni di dissesto idrogeologico più o meno marcati
  - × La Regione Liguria, soprattutto a seguito dei tragici eventi dell'autunno 2011, sta percorrendo strade normative volte ad incrementare il ritorno alle utilizzazioni agro-silvo-pastorali
  - × Il percorso è tutt'altro che semplice da realizzare, e soprattutto manca una parte fondamentale del sistema: il controllo



Il nostro compito è quello di essere attivi in questa fase di “costruzione” del percorso:

- ✗ proponendoci alle amministrazioni come interlocutori qualificati;
- ✗ assistendo i potenziali beneficiari (Enti Locali, aziende, privati);
- ✗ suggerendo campagne di informazione della popolazione al fine di evitare sensazionalismi conseguenti a qualunque proposta di intervento;
- ✗ facendo critica costruttiva agli interventi di riqualificazione ambientale.

La chiusura del cerchio deve quindi consentire:

- ✗ Incremento di reddito per il “*land manager*”
- ✗ Riduzione delle situazioni di abbandono
- ✗ Maggiore sicurezza per tutti



# Grazie per l'attenzione

